ASSEMBLEA COSTITUENTE N. 33-A

(*Urgenza*)

RELAZIONE DELLA COMMISSIONE NOMINATA DAL PRESIDENTE

COMPOSTA DEI DEPUTATI

Bonomi Ivanoe, *presidente;* **Mortati,** *vicepresidente;* **Giolitti,** *segretario;* **Cifaldi, Clerici, Colitto, Costa, Gullo Fausto, Nasi, Perassi, Rodinò Ugo, Rossi Paolo, Tosato, Valiani** e **Bozzi,** *relatore*

SUL

DISEGNO DI LEGGE

PRESENTATO DAL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI

(DE GASPERI)

DI CONCERTO CON TUTTI I MINISTRI

nella seduta del 14 ottobre 1947

Soppressione del Senato e determinazione della posizione giuridica personale dei suoi componenti

Seduta del 23 ottobre 1947

ONOREVOLI COLLEGHI! — Il decreto legislativo presidenziale 24 giugno 1946, n. 48, dispose, con effetto dal giorno successivo, la cessazione delle funzioni del Senato regio (art. 1); e stabilì che l'Assemblea Costituente dovesse deliberare sulla situazione giuridica personale degli attuali senatori (art. 2). Il qual provvedimento, che traeva ragion d'essere dal fatto che, in pari data, iniziava la sua attività l'Assemblea Costituente della Repubblica italiana, fu interpretato nel senso che venissero meno le funzioni legislative del Senato, incompatibili con il sistema costituzionale instaurato dal 25 giugno 1946, in applicazione del decreto legislativo luogotenenziale 16 marzo 1946, n. 98. Restarono, pertanto, le guarentigie e le prerogative statutarie dei senatori; la Commissione d'istruzione del Senato ebbe occasione di funzionare anche dopo il 25 giugno 1946.

Data codesta situazione per più aspetti anomala e anacronistica, la Commissione è stata concorde nel ritenere la necessità che l'Assemblea Costituente dovesse deliberare, in forma chiara e definitiva, in considerazione della cessazione di tutte le sue funzioni, la soppressione del Senato regio. Abolito l'organo, discende come inevitabile conseguenza che debbano venir meno, nei confronti di tutti gli ex senatori, le guarentigie, le prerogative e i diritti, che erano inerenti alla carica.

La Commissione ha ritenuto che l'articolo 1 della legge costituzionale dovesse limitarsi alle due suddette enunciazioni — soppressione del Senato regio e decadenza dei componenti di esso dalle guarentigie, dalle prerogative e dai diritti connessi alla cessata funzione; ed ha pensato che ciò fosse necessario e sufficiente per sciogliere, nel modo costituzionalmente più appropriato, la riserva contenuta nell'articolo 2 del decreto legislativo presidenziale 24 giugno 1946, n. 48.

Il disegno del Governo, secondo il quale dovrebbe essere attribuito il titolo di «senatori onorari» agli ex componenti del Senato che non furono deferiti, per la dichiarazione di decadenza, all'Alta Corte di giustizia per le sanzioni contro il fascismo o per i quali l'Alta Corte ha respinto la proposta di decadenza, non è sembrato accettabile. È fuori dubbio che codeste categorie, e massime la prima che, sotto il regime fascista, dette sicura prova di saldo carattere, di indipendenza e di viva fede alla libertà, meritino particolare apprezzamento, e non solo da parte della pubblica opinione. Gli ex senatori non deferiti all'Alta Corte entrarono di diritto nella prima Assise democratica del Paese dopo la liberazione, la Consulta Nazionale. Ma, in relazione al tema che ne interessa, è sembrato alla Commissione che, una volta dichiarata la soppressione del Senato regio e la decadenza dalle guarentigie, dalle prerogative e dai diritti di tutti gli ex senatori, il titolo proposto dal disegno governativo, che deriva da una istituzione tramontata, ed è ad essa storicamente legato, mal potesse sopravvivere in una situazione costituzionale affatto nuova e diversa, nella quale il Senato non sarà più vitalizio ma a tempo, non di nomina dall'alto ma espressione diretta della volontà popolare.

D'altra parte, la Commissione ha considerato che non fosse la legge costituzionale la forma più propria per stabilire le facilitazioni ferroviarie, così come sono proposte nel disegno governativo, o la potestà di accesso alla sede del Senato, della quale han parlato alcuni Commissari. Ciò deve costituire oggetto rispettivamente di legge ordinaria, com'è attualmente (vedasi legge 5 dicembre 1941, n. 1476), e di regolamento del nuovo Senato; la legge costituzionale conferirebbe alle suddette concessioni una garanzia della quale non godono le stesse concessioni fatte ai deputati in carica e agli ex deputati.

La Commissione ha voluto che risultasse ben chiaro che la dizione « diritti inerenti alla carica », dei quali è dichiarata la decadenza, non dovesse comportare preclusione per la concessione delle facilitazioni di viaggio e dell'accesso alla sede del Senato.

L'articolo 2 del disegno governativo riproduce il contenuto di disposizioni vigenti (decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 6 settembre 1946, n. 117 e decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 28 settembre 1946). Come è noto, per il regolamento del Senato, il presidente era il capo dell'Amministrazione interna e, congiuntamente al Consiglio di presidenza, provvedeva alle spese generali e dei servizi interni, alla predisposizione ed amministrazione del bilancio;, ai concorsi per assunzione di personale, alle nomine e alle promozioni, ai collocamenti a riposo, ed in genere prendeva tutte le disposizioni necessarie per il funzionamento dei servizi, per la manutenzione dei palazzi del Senato, ecc. Questo complesso di attività è stato affidato al Commissario del Senato sin dal settembre 1946 ed è necessario che questa situazione permanga fino a quando non entrerà in funzione il Senato della Repubblica, perché i servizi amministrativi non rimangano paralizzati con grave danno soprattutto per il funzionamento del nuovo Senato. La Commissione ha ritenuto, tuttavia, che, per ragioni di tecnica legislativa, fosse preferibile modificare l'articolo 2, limitandolo al richiamo e alla conferma del citato decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 6 settembre 1946, n. 117, che regola di già la materia.

Infine, la Commissione ha approvato, a maggioranza, il seguente ordine del giorno, che propone all'approvazione dell'Assemblea Costituente:

« L'Assemblea invita il Governo a provvedere nei modi di legge ad estendere le facilitazioni ferroviarie, previste dalla legge 5 dicembre 1941, n. 1476, in favore degli ex deputati, agli ex senatori che non furono deferiti, per la dichiarazione di decadenza, all'Alta Corte di Giustizia, o per i quali l'Alta Corte ha respinto la proposta di decadenza, con esclusione di tutti gli altri ex senatori, ancorché abbiano ottenuto o possano ottenere pronuncia di annullamento della dichiarazione di decadenza ».

BOZZI, *Relatore*.

DISEGNO DI LEGGE
DEL MINISTERO

ART. 1.

Il Senato, che ha già cessato dalle sue funzioni per effetto del decreto legislativo presidenziale 24 giugno 1946, n. 48, è soppresso.

I componenti del Senato perdono le guarentigie, le prerogative e i diritti inerenti alla carica. Tuttavia hanno diritto al titolo di senatore onorario e conservano le attuali facilitazioni ferroviarie coloro che non furono deferiti all'Alta Corte di giustizia per le sanzioni contro il fascismo per la dichiarazione di decadenza dalla carica o per i quali l'Alta Corte ha respinto la proposta di decadenza.

ART. 2.

Fino a quando non entreranno in funzione le nuove Assemblee legislative dello Stato, i servizi amministrativi del soppresso Senato sono affidati ad un Commissario nominato con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri.

Per lo svolgimento del predetto incarico il Commissario esercita le attribuzioni già spettanti al Presidente e al Consiglio di Presidenza del Senato.

ART. 3.

La presente legge costituzionale sarà promulgata dal Capo dello Stato entro cinque giorni dalla sua approvazione ed entrerà in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

DISEGNO DI LEGGE
DELLA COMMISSIONE

ART. 1.

Il Senato, cessato dalle sue funzioni in virtù del decreto legislativo presidenziale 24 giugno 1946, n. 48, è soppresso.

Gli ex-senatori perdono le guarentigie, le prerogative e i diritti inerenti alla carica.

ART. 2.

Restano ferme le disposizioni del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 6 settembre 1946, n. 117.

ART. 3.

Identico.